



Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.08.2022, con il quale al sottoscritto è stato confermato l'incarico Dirigenziale del Settore 3 "Risorse";

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto e Richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Viste:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento e successive modifiche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024, e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 28 luglio 2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione periodo 2023/2025;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2022" e successive modifiche;

Premesso che:

- i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
- l'articolo 112 del D.Lgs. 267/2000 recante "Servizi pubblici locali", prevede che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- gli articoli 142 e 198 del D.Lgs. 152/2006 prevedono, rispettivamente per il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti, che gli Enti Locali provvedono, per il tramite delle competenti autorità d'ambito, alla organizzazione e alla gestione dei predetti servizi pubblici;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel prosieguo "TUSPP") rappresenta il quadro normativo di riferimento delle società a partecipazione pubblica;

Premesso altresì che la presente amministrazione, unitamente ad altre amministrazioni della Regione (tra cui quelle di Prato, Firenze e Pistoia) hanno deciso di intraprendere un progetto comune di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi pubblici, volto principalmente alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – l'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative tramite un'operazione di aggregazione industriale e societaria;

Dato atto che nei documenti di programmazione 2022/2024 e 2023/2025 il Consiglio Comunale, con le deliberazioni sopra citate, ha stabilito:



- di realizzare, anche congiuntamente ad altre Amministrazioni locali toscane, un progetto di costituzione di una "MultiUtility" regionale, che aggrega le partecipazioni azionarie dei Comuni del territorio nelle Società che gestiscono servizi pubblici locali e di interesse generale, attualmente caratterizzate dalla frammentarietà e da un contesto di imprese "mono business";
- che tale processo aggregativo è volto a creare un soggetto che detenga unitariamente le partecipazioni nel campo dei servizi pubblici e consenta di delineare un disegno imprenditoriale di ampio respiro, destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle società coinvolte e per i territori di riferimento, creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale;
- nell'ambito del servizio idrico integrato, il Comune di Campi Bisenzio, prendendo atto della scadenza al 31/12/2024 dell'affidamento a Publiacqua S.p.A., società a partecipazione misto pubblico-privata, e della necessità, espressa in condivisione di altri Soci pubblici, di gestire in maniera unitaria la fase finale dell'affidamento, ha disposto con la Deliberazione n. 141 del 08/06/2021 l'adesione alla costituzione di una Società holding di gestione delle partecipazioni dei soci;

Preso atto che al fine di poter affrontare con la migliore consapevolezza la complessità dell'operazione, Alia Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito, "**Alia**"), Acqua Toscana S.p.A. (di seguito, "**Acqua Toscana**") e Publiacqua S.p.A. (di seguito, "**Publiacqua**") hanno coinvolto nel processo di studio e approfondimento le società Consiag S.p.A. (di seguito, "**Consiag**"), e Publiservizi S.p.A. (di seguito, "**Publiservizi**") ed hanno siglato, insieme, un protocollo di intesa per avvalersi di professionisti di provata esperienza nei settori giuridici, economici ed aziendali (*i.e.*, BonelliErede, Mediobanca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Boston Consulting Group);

Considerato che il Comune di Campi Bisenzio è socio diretto, tra le altre, delle seguenti società:

- a. Acqua Toscana per n. 171.536 azioni per un valore nominale totale di Euro 171.536 corrispondente a circa 0,114% del relativo capitale sociale;
- a. Consiag con n. 9.498.491 azioni per un valore nominale totale di Euro 9.498.491 corrispondente a circa il 6,62% del relativo capitale sociale;

ed è socio indiretto, fra le altre, di Publiacqua attraverso la partecipazione detenuta in quest'ultima società da parte di Acqua Toscana complessivamente pari a n. 15.484.752,32 azioni per un valore nominale di Euro 79.901.320,32, corrispondente a circa il 53,1683% del relativo capitale sociale;

Ricordato che le società coinvolte sono:

1. Alia, con sede legale in Firenze, capitale sociale interamente versato pari a Euro 94.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e codice fiscale 04855090488, è una società a integrale partecipazione pubblica e affidataria, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26, comma 6 della legge regionale toscana n. 61/2007, per l'area di competenza dell'intero ATO Toscana Centro;
2. Acqua Toscana, con sede legale in Firenze, capitale sociale interamente versato pari a Euro 150.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e codice fiscale 07107290483, è una *holding* pubblica di partecipazioni in cui la maggioranza dei soci pubblici di Publiacqua ha conferito le partecipazioni detenute in quest'ultima, tra gli altri, allo scopo di superare la forte frammentarietà della compagine azionaria pubblica di Publiacqua anche in vista dell'esigenza condivisa fra soci pubblici di ridefinire i ruoli e gli assetti strategici dei soci (pubblici e privato) di Publiacqua nel contesto dell'operazione *MultiUtility*;



3. Publiacqua è una società per azioni mista, a maggioranza di capitale sociale pubblico (60%) e partecipata al 40% dal socio industriale Acque Blu Fiorentine S.p.A. ("**ABF**") selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica ed è il gestore del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'Autorità Idrica Toscana (AIT), ATO 3 Medio Valdarno a partire dal 1 gennaio 2002 originariamente fino al 31 dicembre 2021;
4. Consiag è una società per azioni, con sede legale in Prato, capitale sociale interamente versato pari a Euro 143.581.967,00, iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia-Prato con il numero di iscrizione e codice fiscale 00923210488, opera come holding pura di partecipazioni detenute da Comuni delle Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo nei settori, *inter alia*, gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi pubblici e alle imprese;
5. Publiservizi è una società per azioni, con sede legale in Empoli, capitale sociale interamente versato pari a Euro 31.621.353,72, iscritta al Registro delle Imprese di Empoli con il numero di iscrizione e codice fiscale 91002470481, opera come holding pura di partecipazioni detenute da Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena nel settore idrico, dell'igiene ambientale e del gas naturale;
6. Toscana Energia, con sede legale in Firenze, capitale sociale interamente versato pari a Euro 146.214.387,00, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze con il numero di iscrizione e codice fiscale 05608890488, opera nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, come affidataria fra le altre del servizio pubblico di distribuzione del gas sul territorio del Comune di Firenze;

Dato atto che gli organi amministrativi delle società Alia, Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi:

- hanno approvato e depositato in data 29 aprile 2022 un articolato progetto di fusione ai sensi dell'articolo 2501 quinquies del codice civile per la creazione di una *multi utility* di servizi da sottoporre ai soci delle società interessate al processo e successivamente da approvarsi nelle singole assemblee delle società;
- hanno trasmesso, a supporto del processo, dapprima con prot. 39560 (ns. prot. n. 49260 del 16/08/2022) e in via finale con prot. 43375 (ns. prot. n. 54651 del 13/09/2022) i documenti che portano alla definizione dell' "**Operazione MultiUtility**", **tra i quali il Progetto di Fusione di cui agli allegati 1, 2, 2a, 2b, 3 e 4 alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;**

Rilevato che l'Operazione MultiUtility è attualmente strutturata secondo i seguenti passaggi:

- (i) approvazione di modifiche statutarie di Alia;
- (ii) conferimento in Alia delle seguenti partecipazioni:
 - 1) le azioni rappresentative del 20,61% del capitale di Toscana Energia S.p.A. (di seguito, "**Toscana Energia**") detenute dal Comune di Firenze, e
 - 2) le azioni rappresentative del 3,9% del capitale di Publiacqua detenute dal Comune di Pistoia;con la precisazione che almeno il conferimento della partecipazione di cui al punto 1) che precede sarà effettuato prima del completamento del processo di Fusione, fintanto che Alia sarà ancora controllata dal Comune di Firenze. In ogni caso, per effettuare i suddetti conferimenti, saranno approvati specifici aumenti di capitale di Alia riservati, rispettivamente, al Comune di Firenze per il conferimento delle suddette partecipazioni di Toscana Energia e al Comune di Pistoia per il conferimento delle sopra menzionate partecipazioni di Publiacqua;



- (iii) fusione per incorporazione di Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi in Alia e creazione, per effetto della fusione (di seguito, la “**Fusione**”), di un’unica società (qui indicata di seguito, per comodità, “**MultiUtility**” che avrà nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione nei diversi settori dei servizi pubblici locali;
- (iv) gli enti pubblici locali soci di MultiUtility, costituiranno Holding Toscana (di seguito HoldCo), una nuova società *holding* pubblica di partecipazioni in cui conferire le proprie partecipazioni nella MultiUtility a fronte della predisposizione di un’apposita perizia di stima e definiranno, mediante la sottoscrizione di apposito patto parasociale, un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella MultiUtility anche in considerazione della successiva quotazione in Borsa. La costituzione di Holding Toscana, tramite conferimenti delle azioni detenute in MultiUtility, sarà temporalmente antecedente alla quotazione in Borsa, e avrà altresì l’intento di aggregare anche le parti pubbliche che aderiranno al progetto successivamente al perfezionamento della Fusione, mantenendo pertanto la condizione del controllo pubblico di MultiUtility tramite un unico soggetto;

Rilevato che l’Operazione MultiUtility, come delineata nella documentazione trasmessa dagli organi amministrativi delle società, prevede in futuro, come fasi successive ai conferimenti e alla fusione per incorporazione sopra descritti:

- l’aumento del capitale sociale della MultiUtility mediante delega al Consiglio di Amministrazione della società per massimi Euro 3.500.000.000,00 (tre miliardi e cinquecentomilioni/00), da attuarsi in via scindibile anche in più *tranches*:
 - da liberare con il conferimento in natura a favore della MU (per circa 1,2 miliardi) di eventuali ulteriori partecipazioni in società, aziende o rami d’azienda operanti nella gestione dei servizi locali nella Regione Toscana da parte di altri enti locali per la finalità di consentire l’aggregazione e il consolidamento di società che svolgono servizi pubblici in Toscana o in zone limitrofe;
 - successivamente, a servizio della quotazione in borsa della società risultante dall’aggregazione, prevedendo di aprire a terzi, un collocamento nell’ambito della quotazione fino ad un massimo del 49% del capitale della MultiUtility (per circa 2,3 miliardi). In particolare si prevede che una parte delle azioni della MultiUtility, rappresentative di una percentuale del capitale tra il 40 e il 49%, siano offerte al mercato tramite la suddetta operazione di aumento di capitale finalizzata, *inter alia*, alla quotazione in Borsa secondo i termini e le condizioni che saranno declinati in base alla situazione economico-patrimoniale della stessa MultiUtility a seguito della Fusione e degli aumenti di capitale a servizio dei conferimenti in natura, nonché alla luce delle condizioni di mercato al tempo esistenti;
- la quotazione sarà effettuata in un’ottica di valorizzazione della partecipazione dei soci pubblici, con esclusione di una prospettiva di dismissione delle azioni stesse. Per i principali benefici si rimanda a quanto riportato in dettaglio all’interno del documento “Dossier di valutazione del progetto MultiUtility” (allegato 2b) e del documento “Sintesi del progetto MultiUtility” (allegato 2a) entrambi allegati al presente provvedimento e al progetto di fusione. Per opportuna sintesi si riepilogano di seguito i principali elementi di convenienza derivanti dalla quotazione:
 - Accesso a nuove risorse finanziarie tramite il rafforzamento della struttura del capitale;
 - Utilizzo di strumenti di reperimento di risorse preclusi alle società non quotate e maggiore facilità di collocare gli strumenti finanziari emessi. Consente il miglioramento dello standing creditizio, una riduzione del costo del debito e scadenze del debito più lunghe;



- Miglioramento della visibilità societaria e rafforzamento della posizione nei confronti di fornitori, clienti e finanziatori;
- Maggiore responsabilizzazione e attenzione verso gli stakeholders;
- Sviluppo di una cultura societaria basata sul raggiungimento di obiettivi e sempre attenta al confronto delle performance dei competitor;
- Sostenimento della strategia di crescita esterna rendendo possibili acquisizioni carta contro carta, sempre nel rispetto dei vincoli di legge, ivi compreso l'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- È favorita la partecipazione attiva alla società da parte di soggetti del territorio, che contribuiscono attivamente al raggiungimento di obiettivi di natura ambientale (Raccolta differenziata- risparmio idrico, pagamento puntuale e contenimento circolante);
- È favorita la partecipazione attiva dei lavoratori cui sono destinati meccanismi di premialità salariale collegata a obiettivi di efficienza liquidati in azioni;
- Distribuzione dei dividendi potenzialmente più stabile e meno vincolata a specifiche clausole contrattuali;
- Potenziale incremento del valore delle partecipazioni e acquisizione di un titolo liquido con possibilità di monetizzazione veloce sul mercato.

Dato atto che:

- con riferimento all'approvazione delle modifiche statutarie di Alia spetta ai Comuni soci adottare gli atti deliberativi necessari al fine di ampliare l'oggetto sociale e consentire l'integrazione di business sinergici rispetto a quello oggi svolto da Alia;
- con riferimento al conferimento in Alia delle partecipazioni detenute dal Comune di Firenze in Toscana Energia e dal Comune di Pistoia in Publiacqua è stata redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 codice civile la relazione giurata di stima;
- con riferimento alla Fusione, si rileva che:
 - (i) la Fusione è stata delineata come fusione per incorporazione di Acqua Toscana, Publiservizi e Consiag in Alia;
 - (ii) per effetto della Fusione, Alia quale società incorporante (MultiUtility) assegnerà le proprie azioni ai soci partecipanti alla Fusione sulla base dei rapporti di cambio indicati nel progetto di Fusione (il "**Progetto di Fusione**");
 - (iii) la metodologia utilizzata per la determinazione del rapporto di cambio è Unlevered Discounted Free Cash Flow (DCF) basato sull'analisi dei flussi di cassa operativi, scontati al 01/01/2022, data di riferimento della valutazione, derivanti dalle proiezioni contenute nei business plan delle singole società nell'orizzonte 2022-2025, fatta eccezione per Acque Spa e Publiacqua per le quali in considerazione della specificità del business idrico e della possibile estensione della concessionale al 2031 è stato analizzato anche lo scenario fino al 2031;
 - (iv) per la determinazione del rapporto di cambio è stato rapportato rispettivamente il valore economico di Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi con il valore economico per azione di Alia e è risultato il seguente:
 - per Acqua Toscana ciascun socio riceverà in concambio n. 0,39 azioni di Alia per ogni azione;
 - per Consiag: ciascun socio riceverà in concambio n. 0,96 azioni di Alia per ogni azione;
 - per Publiservizi: ciascun socio riceverà in concambio n. 9,20 azioni di Alia per ogni azione;



- (v) il Comune di Campi Bisenzio è socio di Acqua Toscana e Consiag e pertanto a fronte delle n. 171.536 azioni di Acqua Toscana e delle n. 9.498.491 azioni di Consiag riceverà in cambio n. 9.535.642 azioni di Alia;

Si riporta la seguente tabella riepilogativa dell'operazione per il Comune di Campi Bisenzio:

Comune di Campi Bisenzio pre fusione			Comune di Campi Bisenzio post fusione		
Società	%	n. azioni/valore	Società	%	n. azioni/valore
Acqua Toscana	0,1143	171.536	Alia (Multiutility)	3,18	9.535.642
Consiag	6,6153	9.498.481			
		9.670.017			

- (vi) il Progetto di Fusione dà atto in dettaglio di come, sui rapporti di cambio, s'innestino gli accordi intercorsi tra alcuni soci di Alia in esecuzione di patti tra loro esistenti, tra cui un patto parasociale stipulato il 31 maggio 2017 connesso alla fusione per incorporazione di Publiambiente, ASM e CIS in Quadrifoglio S.p.A., ora Alia (il "**Patto Parasociale del 2017**") e il connesso accordo risultante dalla delibera di assemblea straordinaria di Alia del 16 dicembre 2021, come indicato nella seconda tabella del paragrafo 5 (in allegato 2) della Relazione degli Amministratori al Progetto di Fusione. L'organo amministrativo di Alia è quindi incaricato di procedere all'emissione e allocazione delle azioni di Alia al momento di efficacia della Fusione secondo il definitivo riparto indicato nel Progetto;
- (vii) gli effetti giuridici della Fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2 del codice civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il competente Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, comma 5 del codice civile o dalla successiva data eventualmente indicata nell'atto di fusione;
- (viii) ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1 del codice civile, le operazioni delle società partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio di Alia (in quanto società risultante dalla Fusione o anche detta MultiUtility) a decorrere dalla data di efficacia della Fusione;
- (ix) nel contesto della Fusione, ma con efficacia immediata e quindi anticipata rispetto al completamento della Fusione, verrà adottato un nuovo statuto sociale che comporterà una modifica significativa dell'oggetto sociale di Alia (in quanto società risultante dalla Fusione o anche detta MultiUtility) come meglio indicata nel Progetto di Fusione, pertanto gli azionisti di Alia assenti o dissenzienti avranno la facoltà di esercitare il recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. a) del codice civile, oltreché ai sensi dell'articolo 8 dello statuto vigente di Alia che prevede la fusione come autonoma ipotesi che legittima il recesso dei soci. Tale modifica dell'oggetto sociale di Alia comporta anche la facoltà di esercizio del recesso da parte dei soci assenti o dissenzienti di Acqua Toscana e Publi SERVIZI in quanto le attività sociali ulteriori non sono ad oggi previste nell'oggetto sociale di tali società. Lo stesso diritto di recesso spetterà ai soci di Consiag, ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. a), in conseguenza della proroga del termine della società dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2100, come sarà previsto dal nuovo statuto Alia, a cui i soci di Consiag saranno vincolati per effetto della fusione (proroga del termine);
- con riferimento ai "**Conferimenti**", si rileva che:
- i. i conferimenti del 20,61% di Toscana Energia da parte del Comune di Firenze e del 3,9% di Publiacqua da parte del Comune di Pistoia saranno realizzati anticipatamente rispetto alla fusione in via giuridicamente autonoma rispetto alla stessa. L'autonomia delle diverse operazioni è connessa al fatto che non vi è alcuna fonte di rilevanza giuridica che istituisca un vincolo tra la Fusione e i due Conferimenti che, sebbene strettamente connessi da un punto di vista dell'opportunità industriale e commerciale, non sono vincolati tra loro da un punto di vista



giuridico, con la conseguenza che, sul piano strettamente giuridico, ciascuna delle menzionate operazioni societarie esiste e può essere portata a termine indipendentemente dal completamento delle altre.

- ii. l'effetto di tali conferimenti, quand'anche siano realizzati anticipatamente rispetto alla Fusione, resterà distinto rispetto agli effetti della Fusione stessa e non avrà impatto sul rapporto di cambio definito tra le Società Partecipanti alla Fusione, così come indicato nel progetto di fusione e nella relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, asseverata in data 18 luglio 2022;
- iii. Alia delibererà contestualmente:
 - (a) un aumento di capitale per complessivi Euro 225.848.513,00 a servizio della fusione, e su tale importo verrà soddisfatto il rapporto di cambio tra le partecipazioni delle società partecipanti alla fusione indicato nel progetto di fusione, (per effetto dell'annullamento delle azioni detenute da Consiag e Publiservizi in Alia per un controvalore di Euro 19.942.994,00, l'aumento effettivo del capitale sarà pari a Euro 205.905.519,00);
 - (b) un ulteriore autonomo aumento di capitale a servizio dei conferimenti per massimi Euro 60.000.000,00, oltre sovrapprezzo, relativo ai Conferimenti da parte dei Comuni di Firenze e Pistoia;

Ritenuto che l'aggregazione tra società consente di delineare un disegno imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle società partecipanti alla Fusione e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale;

Ritenuto che l'aggregazione favorisce lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e della varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore (allegato 4 Pef MultiUtility);

Ritenuto che l'aggregazione genererà valore aggiunto grazie all'unicità derivante dalle caratteristiche territoriali dei soggetti coinvolti con una ridefinizione dell'oggetto sociale ampliato e ricalibrato sulle attività che l'eventuale nuovo soggetto sarà chiamato a svolgere, consentendo di meglio affrontare la concorrenza, e ritenuto a tal proposito che:

- (i) nel settore della gestione dei rifiuti: anche in linea con il "Piano d'azione per l'economia circolare" avviato dall'Unione Europea a partire dal 2015, s'intendono strutturare vari processi, tramite filiere industriali del recupero e del riciclo, tra cui, ad esempio, la filiera del biogas oltre a quella del compost già presente per produrre biocombustibile e in particolare:
 - (a) i rifiuti plastici, che dovranno rappresentare l'input di una filiera di materiali plastici lavorati e semi-lavorati, destinata a produrre prodotti richiesti sul mercato delle materie prime, con il grado di purezza richiesto dagli operatori, così come
 - (b) la filiera della carta, su cui confluiranno i rifiuti cellulosici;
 - (c) la filiera del vetro, integrata tramite REVET, vedrà l'affiancamento, agli impianti già oggi attivi e operanti, di impianti in grado di trasformare i residui delle attività di riciclo in materiali valorizzati, oggi ancora destinati prevalentemente alla termovalorizzazione o allo smaltimento in discarica.
- (ii) Nel settore del gas e dell'energia: anche e soprattutto in considerazione dei problemi



legati al cambiamento climatico e alla conseguente necessità di ridurre le emissioni di gas climalteranti, nonché nell'ottica degli obiettivi prefissati dal Green Deal approvato dall'Unione Europea, si intende favorire e velocizzare la transizione energetica, ad esempio adeguando le infrastrutture all'idrogeno e più in generale spingendo per un sempre maggiore utilizzo di energie rinnovabili.

- (iii) Nel settore idrico: alla luce dello storico *gap* infrastrutturale che caratterizza soprattutto i segmenti di fognatura e depurazione, che mostrano livelli di servizio e di dotazione impiantistica insoddisfacenti rispetto agli standard di servizio richiesti dall'Unione Europea, e nel segmento dell'approvvigionamento idrico e della grande adduzione, soprattutto a causa dei sempre crescenti effetti dei cambiamenti climatici e delle pressioni antropiche sull'ambiente, si intende realizzare investimenti che possano favorire:
- (a) l'incremento della resilienza del sistema idrico agli effetti dei cambiamenti climatici, con opere di carattere strategico per l'accumulo di risorse idriche e il loro trasferimento verso zone a scarsa disponibilità;
 - (b) il completamento degli interventi di fognatura e depurazione e l'estensione delle fognature con trattamenti appropriati;
 - (c) il completamento del processo di distrettualizzazione e digitalizzazione e di manutenzione programmata di tutte le reti cittadine di distribuzione dell'acqua, così da ridurre le perdite in rete;
 - (d) la sostituzione massiva dei contatori presso gli utenti, adottando sistemi di *smart metering* per la telelettura e in grado di garantire la massima informazione degli utenti sull'andamento di consumi e bollette;
 - (e) l'avvio di un massiccio programma di rinnovo degli impianti esistenti, con l'obiettivo prioritario di conseguire un consistente risparmio energetico e ridurre l'impronta di carbonio nella produzione di risorsa idrica e nella depurazione.
- (iv) Nel settore della transizione digitale: anche in virtù della Comunicazione COM (2021) 118 final "2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade" del 9 marzo 2021, con cui la Commissione europea ha definito strategie e linee operative per la transizione digitale dell'Europa entro il 2030, s'intende procedere nella direzione di una reingegnerizzazione dei processi, uno sviluppo tecnologico di infrastrutture e dei servizi digitali con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Ritenuto che l'aggregazione:

- è coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare MultiUtility di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità;
- risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche come risulta, in particolare, dall'art. 18, comma 1, lett. M) n. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali "l'incentivazione dei processi di aggregazione";

Considerato che la Fusione è legata all'individuazione di un soggetto con caratteristiche infungibili in quanto non costituisce un atto di mera disposizione diretto a trasferire la titolarità di una partecipazione azionaria ma un modello organizzativo che deve essere valutato in maniera autonoma, sulla base del suo effettivo significato economico all'interno di una prospettiva industriale di lungo periodo (ordinanza n. 273/05 del TAR Lombardia – Sezione di Brescia e ordinanza n. 1610/05 del Consiglio di Stato, sez.VI);



Considerato che il TAR Lombardia – Sezione di Brescia con ordinanza n. 420/2005, ha statuito che *“la fusione in quanto modello organizzativo autonomo non è sottoposta alle regole dell’evidenza pubblica ma soltanto ai limiti sulle concentrazioni e sulle pratiche anticoncorrenziali”*;

Dato atto che:

- i conferimenti, l'operazione di fusione e il primo step del processo aggregativo (aumento di capitale sociale fino a euro 1,2 miliardi) riguardano esclusivamente soggetti ed operatori pubblici e in quanto tali non sono soggetti a scelte di evidenza pubblica;
- la presente deliberazione, relativamente alla fusione, non comporta alcun onere finanziario per l'Ente ma è destinata a produrre effetti futuri sulla situazione patrimoniale e sull'assetto delle società partecipate detenute dal Comune di Campi Bisenzio, in termini di semplificazione e consolidamento delle stesse in un'unica partecipazione diretta nella MultiUtility risultante dalla fusione;

Considerato che i valori di concambio indicati nel Progetto di Fusione sono stati individuati con il supporto di consulenti finanziari e industriali di primario *standing* (i.e., Mediobanca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca IMI S.p.A., Boston Consulting Group), i cui *report* sono stati debitamente presi in considerazione ai fini della valutazione della Fusione e dell'Operazione MultiUtility nel suo complesso, e che la congruità dei rapporti di cambio è stata altresì confermata dalla società di revisione Baker Tilly S.p.A. e dal dottor Jacopo Conti, esperti nominati dal Tribunale di Firenze in data 24 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile, a fronte d'istanza congiunta presentata dalle Società Partecipanti alla Fusione in data 4 maggio 2022, documento depositato agli atti;

Considerato che l'Operazione MultiUtility nel suo complesso, come descritta nel Progetto di Fusione e nella documentazione ad esso allegata, presenta vantaggi significativi per il Comune da un punto di vista tecnico, economico e industriale, come risulta dai documenti predisposti dai consulenti finanziario e industriale;

- (a) risulta idonea a realizzare gli obiettivi di sviluppo di Alia, di Publiacqua e Consiag, con l'effetto di rafforzare l'attività di tali società rispettivamente nel settore della gestione integrata dei rifiuti, del servizio idrico integrato e nella distribuzione del gas naturale e contribuire a consolidare i propri già elevati livelli di specializzazione nei rispettivi settori di riferimento, ridefinendone l'organizzazione con una maggiore attenzione alla gestione di servizi pubblici di primaria rilevanza per il territorio comunale;
- (b) è funzionale alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – il mantenimento e consolidamento delle sinergie commerciali, industriali e operative esistenti tra le attività svolte da Alia, Publiacqua e Consiag nell'ambito, rispettivamente, della gestione integrata dei rifiuti, del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas naturale, con potenzialità di miglioramento in termini di:
 - (i) qualità dei servizi: il miglioramento deriva dall'utilizzo di sistemi omogenei gestiti in via consolidata da un'unica società del gruppo;
 - (ii) *user experience*: l'omogeneizzazione e semplificazione dell'esperienza complessiva del consumatore può essere attuata tramite lo sviluppo di *app*, procurando vantaggi sia per l'utente finale (tramite una gestione automatizzata e la visibilità dei consumi dell'acqua in tempo reale), sia per la gestione operativa della MultiUtility (mediante funzionalità di monitoraggio degli *asset* e di diagnostica, l'invio di allarmi in caso di problematiche o



superamenti di soglie, l'integrazione con i sistemi ERP e la costruzione di piani di manutenzione dettagliati per gli operatori sul campo);

- (iii) identità: lo sviluppo di un programma di fidelizzazione e l'offerta di servizi ed eventi locali per rafforzare la relazione con il territorio creerebbero una maggior soddisfazione dall'acquisto di beni e servizi forniti dalla MultiUtility e aumenterebbero il senso di appartenenza dei clienti;
- (iv) tariffe: i servizi a rete si configurano come monopoli naturali, contesti nei quali la duplicazione delle infrastrutture e la competizione nel mercato non sarebbero in grado di offrire vantaggi di prezzo. Un monopolio regolato, attraverso l'intervento di un regolatore indipendente che emula gli effetti di un mercato competitivo, assicura prezzi efficienti e qualità tipici di un contesto competitivo di mercato. Al crescere del numero degli utenti serviti il costo medio per servirli diminuisce e il costo marginale per servire un cliente ulteriore rispetto a quelli già serviti si dimostra più basso in maniera crescente rispetto alla numerosità totale dei clienti. In questo contesto la determinazione del prezzo che pagano gli utenti è sottratta alla libertà dell'impresa ed è determinato e imposto ad essa da autorità pubbliche che, mediante analisi e stimoli, impongono il prezzo evitando che l'impresa regolata approfitti della situazione di monopolio;
- (c) è funzionale a organizzare le partecipazioni pubbliche dei Comuni soci in modo efficiente, efficace ed economico, così da garantire una maggiore capacità dei Comuni soci di verificare la corretta gestione del servizio svolto dalle società partecipate e in particolare il rispetto degli *standard* di servizio e delle condizioni di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza che lo contraddistinguono;
- (d) risponde anche all'esigenza di curare al meglio l'interesse complessivo delle comunità territoriali di riferimento, favorendo e consolidando le sinergie esistenti tra i Comuni coinvolti nell'Operazione MultiUtility, al fine di offrire servizi corrispondenti ad un elevato livello qualitativo e svolti secondo modalità più efficienti per l'intero territorio da questi interessato, e di conseguenza per i cittadini dei Comuni soci, in linea con il principio costituzionale di solidarietà;
- (e) è inserita in un processo di aggregazione societaria ed industriale che potenzialmente riguarda tutto il territorio toscano ed è diretto a generare le risorse per investimenti "storici" finalizzati all'infrastrutturazione del territorio regionale in vista di benefici per l'utenza in termini di contenimento delle tariffe e di qualità ambientale dei servizi, per i soci in termini di redditività e per la crescita e lo sviluppo regionale in termini di ricadute occupazionali;

Preso atto che, per effetto dell'operazione di Fusione, i Comuni partecipanti potranno trovarsi ad acquisire indirettamente alcune partecipazioni prima non possedute neanche in forma indiretta (si veda allegato 6), come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g), cioè *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*, e che pertanto le stesse dovranno essere oggetto di valutazione in ordine al mantenimento ed eventuale razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSPP;

Considerato che i costi e le spese inerenti l'Operazione MultiUtility sono a carico delle società partecipanti alla Fusione;



Considerato che il valore complessivo di MultiUtility è stato ad oggi stimato in un valore pari ad una cifra compresa tra Euro 980.000.000 (novecento ottanta milioni/00) e Euro 1.100.000.000 (un miliardo cento milioni/00) dai consulenti nominati dalle società partecipanti alla Fusione;

Dato atto che per quanto riguarda la **convenienza dell'operazione**, si rimanda nuovamente ai documenti "Dossier di valutazione del progetto MultiUtility" (in allegato 2b), con particolare riguardo alle pagine 13 e 14 che si riferiscono ai benefici di 72mln/anno conseguibili per effetto della fusione con il perimetro disponibile da subito ed in un arco temporale di 5 anni. In tale ipotesi sono stimati Euro 29 milioni di efficienze pure (eliminazioni di duplicazioni di costo in manutenzioni, servizi informatici, gestione di attività di staff come le risorse umane e le attività di amministrazione) e al documento "Sintesi del progetto MultiUtility" (in allegato 2a) dove sono state rappresentate le razionalizzazioni che potranno risultare da potenziali duplicazioni di attività tra la gestione dei rifiuti (Alia) e il servizio idrico (Publiacqua), che riguarderanno i seguenti tre aspetti:

- Sinergie operative:
 - Ottimizzazione del personale su funzioni di staff
 - Ottimizzazione delle attività di gestione reti
 - Complementarità nel trattamento di acqua e rifiuti
 - Razionalizzazione architettura e miglior efficienza e utilizzazione dei sistemi
- Sinergie commerciali
 - Ottimizzazione del "cost to serve", ovvero del costo unitario di gestione del cliente
 - Riduzione dei costi di fatturazione grazie alla creazione di una bolletta unica
 - Vendita anche di energia elettrica, di gas ed acqua ai clienti
- Incremento degli investimenti
 - Facilità di accesso al credito per il finanziamento degli investimenti futuri
 - Crescita in Toscana attraverso un percorso, come polo aggregante, di una realtà frammentata; crescita nelle regioni limitrofe dove vi è assenza di una *multiutility* di riferimento.

Ribadito, con riferimento alla compatibilità della scelta con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che l'Operazione MultiUtility è pienamente compatibile con i principi che informano l'azione amministrativa, come stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto dei profili di razionalizzazione ed efficienza che caratterizzano il Progetto di Fusione, con miglioramenti del livello di efficienza interna e di qualità dei servizi offerti e della capacità di controllo del Comune attraverso (anche in via indiretta) la MultiUtility;

Dato conto della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSPP, come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
 - sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
 - favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
 - distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;



- incida sugli scambi tra Stati membri;

Rilevato che l'acquisizione della partecipazione da parte dei Comuni soci delle società partecipanti alla Fusione nella MultiUtility non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

Ritenuto inoltre, che l'Operazione MultiUtility persegue anche l'ulteriore finalità prevista dall'art. 20 TUSPP della razionalizzazione delle partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche comportando, tra l'altro, una riduzione del numero stesso delle società a partecipazione pubblica preesistenti;

Considerato che al termine del processo aggregativo riguardante i conferimenti, la fusione e l'aumento di capitale sociale di euro 1,2 miliardi, la società Alia (MultiUtility) si configurerà come società pluripartecipata a partecipazione interamente pubblica e in controllo pubblico;

Visto lo schema dello statuto della MultiUtility, in allegato 5, nel testo aggiornato trasmesso in data 05/10/2022 (ns. prot. 61356 del 06/10/2022);

Dato atto e preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2022 è stato disposto lo "Scioglimento del Consiglio Comunale di Campi Bisenzio e nomina del Commissario Straordinario", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 216 del 15.9.2022 e che dal 17 agosto 2022 il Comune di Campi Bisenzio è in gestione commissariale ai sensi dell'art. 141, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto opportuno, in conformità agli atti programmatici dell'Ente sopra richiamati e per tutto quanto sopra esposto, che la gestione commissariale aderisca solo al primo passaggio dell'Operazione MultiUtility, approvando il progetto di Fusione e lo statuto della MultiUtility e rinvii a provvedimenti successivi le decisioni ulteriori che si renderanno necessarie per lo sviluppo dell'operazione nel suo complesso;

Dato atto che la documentazione completa inerente l'Operazione MultiUtility è acquisita e depositata agli atti dell'ufficio Società Partecipate;

Visti gli artt. 2343 e ss. del codice civile in ordine ai conferimenti in natura nelle società per azioni e, in particolare, l'art. 2343-ter, comma 2, lettera b) del codice civile;

Dato atto che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal TUSPP e, in particolare:

- l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa la costituzione di una società partecipata e, nel caso di partecipazioni comunali, stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l'art. 7, comma 7, in base al quale anche le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società (tra cui quelle che saranno apportate nell'ambito della Fusione) nonché trasformazioni societarie (tra cui possono annoverarsi anche le operazioni di fusione), devono essere adottate con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo e soddisfare l'onere motivazionale di cui all'art. 5 TUSPP;



- l'art. 5, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono motivare in merito al rispetto delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 TUSPP, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- l'art. 4, comma 2, lett. A), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;
- l'art. 4, comma 2, lett. D), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- l'art. 4, comma 5, in base al quale le società di cui all'art. 4, comma 2, lett. D) possono costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società solo se hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
- l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, che delibera entro 60 giorni in merito alla conformità dell'atto rispetto alle rilevanti disposizioni del TUSPP, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- l'art. 8, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa le operazioni che comportino l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti e stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l'art. 9, comma 3, in base al quale "Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco" o suo delegato;
- l'art. 9, comma 5, in base al quale la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'art. 7, comma 1 del TUSPP;
- l'art. 18, comma 1, in base al quale la quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati da parte di società controllate da una o più amministrazioni pubbliche devono essere adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1, TUSPP e secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1. Il relativo atto deliberativo dovrà prevedere uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata;
- l'art. 18, comma 2, in base al quale la richiesta di ammissione alla quotazione deve essere adottata secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 TUSPP;



- l'art. 20, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSPP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'art. 20, comma 2, lett. G) in base al quale le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 2, art. 7 commi 2 e 7 e dell'art. 8 comma 1, del TUSPP, con avviso sul sito istituzionale dell'Ente, teso a sollecitare contributi partecipativi e osservazioni da parte della cittadinanza;

Richiamato l'art. 22 del TUSPP "*Trasparenza*" secondo cui "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*";

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ("TUEL"), e in particolare:
 - l'art. 42, in base al quale ai Consigli Comunali spetta, inter alia, l'organizzazione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali;
 - l'art. 49, comma 1, in base al quale su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
 - l'art. 112, comma 1, in base al quale gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e in particolare:
 - l'art. 142, comma 3, in base al quale gli enti locali, attraverso i competenti enti di governo dell'ambito, provvedono, inter alia, alla organizzazione del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione e al relativo affidamento;
 - l'articolo 198 e l'articolo 202, in base ai quali gli enti locali, attraverso i competenti enti di governo dell'ambito, provvedono, inter alia, alla gestione dei rifiuti urbani e all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere del collegio dell'organo di revisione del nostro comune reso ex art. 239 co. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE



1. di richiamare le premesse, prese d'atto, considerazioni, quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, in particolare il punto in cui viene evidenziata l'opportunità che la gestione commissariale, conformemente agli atti programmatici adottati dall'Ente, aderisca solo al primo passaggio dell'Operazione MultiUtility e rinvii a successivi provvedimenti le decisioni ulteriori che si renderanno necessarie per lo sviluppo dell'operazione nel suo complesso;
2. di approvare il Progetto di Fusione (allegati 1, 2, 2a, 2b,3 e 4), dando atto che:
 - il rapporto di cambio a servizio della fusione è il seguente:
 - per Acqua Toscana ciascun socio riceverà in concambio n. 0,39 azioni di Alia per ogni azione;
 - per Consiag: ciascun socio riceverà in concambio n. 0,96 azioni di Alia per ogni azione;
 - per Publiservizi: ciascun socio riceverà in concambio n. 9,20 azioni di Alia per ogni azione;
 - che il Comune di Campi Bisenzio avrà complessivamente n. 9.535.642 azioni di Alia pari ad una quota del 3,18%;
 - la quota di partecipazione del Comune di Campi Bisenzio ad esito dei conferimenti, della fusione e del riequilibrio, sarà pari a circa il 2,66 % del capitale della MultiUtility e quest'ultima in esito al buon fine dei conferimenti avrà le partecipazioni rappresentate nell'allegato 6, fra le quali quelle nelle seguenti società operative di servizi pubblici locali:
 - Publiacqua (idrico) con una partecipazione del 57,8%;
 - Toscana Energia (energia) con una partecipazione del 30,9%;
 - Acque Spa (idrico) con una partecipazione del 19,3%;
 - altre partecipazioni indicate in dettaglio nell'allegato 6.
 - la società MultiUtility dovrà presentare entro sei mesi un piano di revisione delle partecipazioni acquisite con la fusione;
3. di approvare lo statuto della MultiUtility nel testo di cui in allegato 5 autorizzando il notaio in sede di rogito ad apportare modifiche meramente formali e non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
4. di richiedere che almeno ogni sei mesi il Consiglio di Amministrazione della MultiUtility relazioni all'Assemblea sullo stato di avanzamento del percorso di aggregazione e sottoponga alla conoscenza dei soci, ogni qualvolta si renda necessario o opportuno, tutte le informazioni necessarie su cui i soci possano eventualmente essere chiamati a deliberare preventivamente (se necessario) sia in sede assembleare che attraverso i propri organi istituzionali;
5. di dare atto che tutte le spese inerenti l'Operazione MultiUtility, oltre che quelle accessorie, sono a carico delle società partecipanti alla Fusione e, per l'effetto di quest'ultima, della MultiUtility;
6. di dare atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 2, art. 7 commi 2 e 7 e dell'art. 8 comma 1, del TUSPP, nella forma dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente teso a sollecitare contributi partecipativi o osservazioni da parte della cittadinanza;
7. di inviare, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUSPP, il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che, ai sensi di legge, delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2



dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione oggetto di comunicazione;

8. di inviare ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUSPP il presente atto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990 n. 287;
9. di inserire nel primo provvedimento utile di adozione del piano di revisione delle partecipazioni previsto dall'art. 20 del TUSPP, da adottarsi entro dicembre, le partecipazioni indirette di cui all'allegato 6 sul presupposto che per allora i Conferimenti e la Fusione siano stati perfezionati, per valutarne i presupposti del mantenimento, della dismissione o di eventuali azioni di razionalizzazione nel nuovo contesto di gruppo;
10. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire la prosecuzione dell'iter del processo aggregativo da parte degli organi sociali di Acqua Toscana e Consiag;
11. di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Campi Bisenzio ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

ELENCO ALLEGATI:

- **allegato 1** Progetto di Fusione;
- **allegato 2** Relazione degli amministratori con allegati documenti;
- **allegato 2a** "Sintesi del progetto";
- **allegato 2b** "Dossier di valutazione del Progetto";
- **allegato 3** Situazioni patrimoniali di Alia, Consiag, Publiservizi e Acqua Toscana;
- **allegato 4** Piano Economico Finanziario di MultiUtility;
- **allegato 5** Statuto della MultiUtility;
- **allegato 6** Elenco delle partecipazioni indirette con organigramma (*chart*);
- **parere dell'organo di revisione** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del TUEL.